

# **LE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2012**

## **IN PARTICOLARE:**

- GLI EFFETTI DEL FEDERALISMO MUNICIPALE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE E LEGISLATIVE IN MATERIA;
- L'ASSOCIAZIONISMO DEI SERVIZI;
- LA NUOVA FISCALITÀ LOCALE ED I TRASFERIMENTI STATALI;
- IL PATTO DI STABILITÀ APPLICATO AI COMUNI E RELATIVE CONSEGUENZE;
- L'ARMONIZZAZIONE DEI PUBBLICI BILANCI E LA NUOVA CONTABILITÀ PUBBLICA (Cenni).

***(L'Indice degli argomenti è riportato in calce)***

**D.lgs. 14.03.2011, n° 23 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale  
(con le modifiche del Decreto MONTI)**

Da: GUIDA AGLI ENTI LOCALI

Articoli	OGGETTO	SINTESI
1	Norme di coordinamento generali	<p>I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle Regioni, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 42/2009, vanno coordinati con le disposizioni contenute nel presente decreto</p>
2	Devoluzione ai Comuni della <u>fiscalità immobiliare</u>	<p><b><u>Gettito tributi erariali attribuiti ai Comuni</u></b></p> <p><b><u>Dal 2011 sono riscossi dallo Stato e devoluti ai Comuni:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i l 30% dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo applicata sugli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;</li> <li>➤ il 30% dell'imposta ipotecaria e catastale ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti a Iva;</li> <li>➤ il gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;</li> <li>➤ il gettito dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;</li> <li>➤ il 30% dei tributi speciali catastali;</li> <li>➤ il 30% delle tasse ipotecane;</li> <li>➤ il 21,7% della quota del gettito derivante dalla <u>cedolare secca sugli affitti</u>.</li> </ul> <p><b><u>Dal 2012</u></b> scende al 21,6% la quota del gettito derivante dallo cedolare secca sugli affitti.</p> <p><b><u>Fondo sperimentale di riequilibrio:</u></b> per realizzare in <u>forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni la fiscalità immobiliare di cui ai punti precedenti è istituito il fondo sperimentale di riequilibrio (Cod. SIOPE 1303)</u>.</p> <p><b><u>Il gettito di tali tributi confluisce in tale fondo, di durata triennale,</u></b> da ripartire ai Comuni, che <u>verrà meno con l'attivazione del fondo perequativo previsto all'articolo 13 della legge 42/2009. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo accordo in Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di alimentazione e di riparto e le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, saranno devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.</u></p> <p>Il riparto viene effettuato tenendo conto dei <u>fabbisogni standard, se determinati, e fino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30% della sua dotazione sia redistribuita tra i Comuni in base al numero dei residenti.</u></p> <p><u>Ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché alle isole costituite da un solo Comune, va assicurata una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo, al netto della quota del 30% indicata in precedenza (14%)</u></p>

<p>segue</p> <p>2</p>	<p>(comma 4)</p> <p><b>Devoluzione ai Comuni della <u>fiscalità immobiliare</u></b></p> <p>(comma 6)</p> <p>(comma 8)</p> <p>(comma 10)</p>	<p><b><u>Attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito Iva (Cod. SIOPE 1176)</u></b></p> <p><u>Dal 2011</u> ai Comuni è attribuita direttamente una compartecipazione al gettito Iva secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la percentuale e le modalità di attuazione sono <u>stabilite con Dpcm, da adottare</u> di concerto con il Ministero dell'Economia/Finanze e d'intesa con la Conferenza unificata;</li> <li>➤ il gettito dell'imposta è attribuito con riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo;</li> <li>➤ <u>la percentuale di compartecipazione Iva viene fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% calcolata sul gettito Irpef;</u></li> <li>➤ <u>in attesa dei dati del gettito Iva per Comune, l'attribuzione viene calcolata in misura pro-capite in base al gettito Iva per Provincia</u></li> </ul> <p><b>Modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti</b></p> <p>Le variazioni annuali del gettito attribuito ai Comuni in base all'art. 2 non determinano la modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti. Queste ultime, al pari della compartecipazione al 30% dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, <u>prevista dall'art. 10 a decorrere dal 2014</u>, possono essere <u>modificate</u> nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. In particolare, <u>dal 2014</u>, la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti <u>può essere incrementata fino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di compartecipazione sull'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e, ove necessario, della quota di compartecipazione all'Iva.</u></p> <p><b>Addizionale all'incisa sull'energia elettrica</b></p> <p><u>Dal 2012</u>, a fronte del riconoscimento del gettito attribuito ai Comuni, <u>nelle Regioni a statuto ordinario cesserà l'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, ma sarà incrementata in misura corrispondente l'accisa erariale</u>, in modo da assicurare la <u>neutralità finanziaria del provvedimento</u>. Conseguentemente, dal 2012 è abolita l'addizionale energetica di cui all'art. 6 del D.L. n° 511/1988, con modalità da stabilirsi con Decreto del MEF entro il 31.12.2011.</p> <p><b>Riduzione dei trasferimenti erariali</b></p> <p>Con decreto interministeriale (Interno-Economia), sentita la Conferenza Stato-città, <u>sono ridotti i trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio, al gettito devoluto ai Comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione Iva, al netto del gettito dell'addizionale sull'energia elettrica.</u> Per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la quota della cedolare secca oggetto di devoluzione, <u>per il 2011 e il 2012</u>, può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi tenendo conto di una apposita attività di monitoraggio e, per gli anni successivi, può essere incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti fiscalizzabili.</p> <p><b>Potenziamento dell'attività di accertamento dei Comuni.</b> Ai Comuni va il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati. Viene <u>elevata dal 33 al 50 per cento la quota del maggior gettito ottenuto dai Comuni a seguito del loro intervento nell'attività di accertamento di cui all'articolo 1, comma 1, decreto legge 203/2005. Tale quota è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.</u></p>
-----------------------	---	---

		<p>Ai Comuni è riconosciuto, con modalità da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città, <u>un maggiore potere di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e in qualsiasi altra banca dati pubblica</u>. Il sistema informativo della fiscalità assicura l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili ed è integrato, d'intesa con l'Anci, con i dati relativi alla fiscalità locale. <u>Dal 1° aprile 2011</u> sono quadruplicate le sanzioni amministrative disposte per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio ed <u>il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate viene devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile</u>.</p> <p><b>Cedolare secca :</b></p> <p><b>A chi può essere applicata:</b> per quanto attiene alla tassazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili o per i titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate a uso abitativo, <u>dal 2011</u> il contribuente può optare per la cedolare secca sugli affitti, nelle <u>misure del 21% sui canoni di locazione a regime ordinario e del 19% per quelli a regime concordato</u>. <u>La cedolare secca è sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione o sulla sua eventuale risoluzione o proroga</u>. <u>L'imposta può essere applicata anche ai redditi di locazioni brevi i cui contratti non siano soggetti a registrazione</u>.</p> <p><b>A chi non si applica la cedolare secca:</b> <u>la cedolare secca non si applica alle locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni</u>.</p> <p><b>Imponibile:</b> l'imponibile della cedolare secca non può essere inferiore <u>al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, o, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta</u>.</p>
3	Cedolare secca sugli affitti	
4	Imposta di soggiorno	<p><b>Istituzione, misura e destinazione dell'imposta di soggiorno</b></p> <p>I Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni dei Comuni nonché i Comuni indusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un' imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità <u>in proporzione al prezzo con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno</u>. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e i relativi servizi pubblici. <b>(cod. SIOPE 1175)</b></p> <p><b>Sblocco addizionale Irpef (superata dal successivo Decreto MONTE art. 13, comma 16 - vedi successive pagine)</b></p>
5	Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche	<p>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, su proposta del Ministero economia e d'intesa con la Conferenza Stato-città, è emanato un regolamento per disciplinare il graduale sblocco della sospensione del potere dei Comuni di istituire o di aumentare l'addizionale comunale Irpef. Nel caso di mancata emanazione del regolamento entro 60 giorni, possono istituire l'addizionale comunale all'Irpef o aumentarla i Comuni che non l'hanno istituita o che l'hanno istituita con un'aliquota inferiore allo 0,40 per cento. Il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è dello 0,40 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,20 per cento annuo. <b>(cod. SIOPE 1111)</b></p>

6	Imposta di scopo	<p><b>Revisione dell'imposta di scopo</b></p> <p>Entro il 31 ottobre 2011, con regolamento di delegificazione è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 296/2006, in modo tale da prevedere l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle tuttora previste e l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta, attualmente prevista in cinque anni. Il gettito dell'imposta può finanziare l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Permane l'obbligo di restituire le somme nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo. <b>(Cod. SIOPE 1180)</b></p>
7	Federalismo fiscale municipale - Imposta Municipale propria	<p><b>ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU/IMP)</b></p> <p><b>VED. SUCCESSIVO DECRETO MONTI CHE SOSTITUISCE/INTEGRA LE ATTUALI DISPOSIZIONI (PAG.NE 20-24: ART.13 D.L. 201/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011) – RIMANGONO INVECE CONFERMATE LE PROCEDURE APPLICATIVE DEGLI ART.11 8 E 9 DEL PRESENTE DECRETO SOTTO SPECIFICATE (VED. PAG. 22).</b></p> <p><b>Base imponibile</b></p> <p>La base imponibile dell'Imu corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri per la determinazione dell'Ici (art. 5 Imposta municipale propria decreto legislativo 504/1992), data dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% e specifici coefficienti definiti per gruppo catastale.</p>
8		<p><b>Aliquota</b></p> <p><u>L'aliquota dell'Imu è dello 0,76% annuo. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota è ridotta alla metà. L'aliquota può essere modificata con Dpcm, da emanare su proposta del Ministro dell'economia d'intesa con la Conferenza Stato-città. Entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (oltre il quale si intende automaticamente adottata l'aliquota statale), i Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota fino a un massimo di 0,3 punti percentuali. Il margine si riduce a 0,2 punti percentuali nel caso in cui l'immobile sia locato.</u></p> <p>Con deliberazione del Consiglio comunale, i <u>Comuni possono, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ridurre della metà l'aliquota dell'Imu quando si tratti di immobili non produttivi di reddito fondiario (ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi) o di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Ai Comuni viene altresì attribuita la facoltà di stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.</u></p> <p><b>Applicazione dell' Imu</b></p> <p>Soggetto passivo dell' Imu è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa oppure il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;</li> <li>✓ il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;</li> <li>✓ il locatario (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.</li> </ul> <p>Il presupposto del tributo è l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l'occupazione.</p>

9		<p><b>Modalità applicative generali dell'IMU</b></p> <p>L' <b>Imu</b>, dovuta per anni solari cui corrisponde <b>un'autonoma obbligazione tributaria</b>, è <b>determinata in proporzione alla quota di proprietà o l'altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protratto il possesso</b>. Viene versata in due rate di uguale importo (il 16 giugno e il 16 dicembre) oppure in un unico versamento il 16 giugno. <b>Va corrisposta con le modalità stabilite dal Comune dal momento dell'effettiva attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili, previsti dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dalla legge 196/2009 sulla contabilità generale, e comunque da adeguare a partire dal 1° gennaio 2015.</b></p> <p>I Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso in base al decreto legislativo n. 218 del 1997. <b>I modelli relativi alle dichiarazioni sono approvati con, uno o più decreti del Ministro dell'economia, sentita l'Anci.</b> Per l'accertamento la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10 (comma 6), 11(commi 3, 4 e 5), 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p><b>Esenzioni</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, <b>destinati esclusivamente ai compiti istituzionali</b>. Tra gli immobili esenti figurano anche quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere <b>b), c), d), e), f), h)</b>, ed <b>i)</b> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (<b>immobili a destinazione particolare di carattere pubblico</b>, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto o di proprietà della Santa Sede, o appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali, taluni terreni agricoli di aree montane o di collina e <b>immobili destinati allo svolgimento di attività sociali da parte di enti non commerciali</b>).</p>
---	--	--

## IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

L'art. 11, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introduce l'imposta municipale secondaria, già ribattezzata dagli operatori del settore con il nome di "IMUS". Tale imposta, a decorrere dal 2014 andrà ad affiancare l'imposta municipale propria.

L'introduzione dovrà avvenire con deliberazione del consiglio comunale e nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione delle entrate municipali che caratterizza l'intero provvedimento sul federalismo fiscale.

Quando entra in vigore	A decorrere dall'anno 2014
Quali fattispecie riguarda	Occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche ai fini pubblicitari
Quali soggetti riguarda	Soggetti che effettuano l'occupazione (se l'occupazione è fatta con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario).
Quali imposte sostituisce	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap); - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap); - - Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni; - Canone per l'autorizzazione all'installazione dei messi pubblicitari.
Come si calcola l'imposta	In base a:  - durata dell'occupazione; - entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati lineari; - fissazione di tariffe differenziate in base a tipologia e finalità dell'occupazione, zona della città oggetto dell'occupazione e classe demografica del Comune. -
Regolamenti	- Con regolamento governativo sarà dettata la disciplina generale dell'imposta;  - I Comuni, con proprio regolamento, potranno disporre esenzioni ed agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

**Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione al “decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”**

**Art. 16**

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al successivo comma 9, **i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti** sulla base della legislazione vigente mediante un’Unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d’Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno **facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti**, al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, **facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.**

3. All’Unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all’Unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’Unione. **I comuni che sono membri dell’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’Unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’Unione entro il precedente 15 ottobre.** Con regolamento, da adottarsi, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’Unione.**

5. L’Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile (successione a titolo particolare nel diritto controverso). **Alle Unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le Unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.**

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma **superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.** Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.**

7. Le Unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi



ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. **I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 (convenzioni) e 31 (consorzi) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di fare parte alla data in cui diventano membri di un'Unione di cui al comma 1.**

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale Unione tutte le proprie funzioni, **gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.** Ai consigli dei comuni che sono membri di tale Unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'Unione.

**10. Gli organi dell'Unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.**

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'Unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'Unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'Unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'Unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'Unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'Unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'Unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'Unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54 del medesimo testo unico.

13. La giunta dell'Unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'Unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'Unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 (indennità) ed 86 (oneri previdenziali ed assicurativi) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'Unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, (aspettative, permessi ed indennità) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'Interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attese stazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'Interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

**17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:**

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni (Indennità); non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni (oneri per permessi retribuiti).

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni (Consigli comunali), dopo le parole: „„previsti dal regolamento““, sono aggiunte le seguenti: „„e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (giunte comunali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: „„Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni (permessi e licenze), le parole: „„per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli sono sostituite dalle seguenti: „„per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: „„fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune, sono sostituite dalle seguenti: „„superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole.

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: „„le isole monocomune sono sostituite dalle seguenti: „„i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole.

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: „„5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati, sono sostituite dalle seguenti: „„10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; la lettera b) del citato comma 31 è sostituita dalla seguente: “(b) entro il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009”.

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole „„31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: „„31 dicembre 2012; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole „„31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: „„**31 dicembre 2012** (dismissione e mantenimento partecipazioni societarie).

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131. (Poteri sostitutivi: nomina Commissario di Governo).

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5.052009, n. 42.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000.**

## **DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD DI COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto è **diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province**, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

### **Art. 2 (Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)**

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
- 2) le funzioni di polizia locale;
- 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- 4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- 5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- 6) le funzioni del settore sociale.

b) per le Province:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- 2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- 3) le funzioni nel campo dei trasporti;
- 4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- 5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
- 6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

### **Art. 3 (Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)**

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

- a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- c) **l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.**

### **Art. 4 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)**

**Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:**

a) **Società per gli studi di settore–Sose S.p.a. predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;**

b) Società per gli studi di settore–Sose S.p.A. **provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;**

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore – Sose S.p.A. **può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.** Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, **sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.** La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;

d) la Società per gli studi di settore – Sose S.p.A. **si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di *partner scientifico*,** che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. **IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;**

e) **le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.**

#### **Art. 5 (Pubblicazione dei fabbisogni *standard*)**

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono **adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **Art.6 (Gradualità)**

1. **L'anno 2012** è individuato quale **anno di avvio della fase transitoria** comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la **seguente modalità e tempistica**:

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

### **I FABBISOGNI STANDARD E L'IMPOSTA MUNICIPALE** **(ante decreto fiscalità municipale)**

**La legge delega 42/2009 ha, come noto, avviato il processo di trasformazione del sistema di finanziamento delle autonomie locali da un modello prevalentemente di finanza derivata ad uno basato sull'autonomia finanziaria dei vari livelli di governo, con il finanziamento che passerà dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard.**

La legge ha fissato i principi ed i criteri direttivi che i decreti legislativi dovranno adottare per la definizione dei molteplici punti di cui è composta la delega governativa. Per comuni e province, tuttavia, elemento di particolare interesse è la **fiscalizzazione dei trasferimenti** soppressi e la **fissazione dei fabbisogni standard** in quanto da questi dipenderà il finanziamento delle funzioni, fondamentali, ma non solo, che dovranno svolgere.

In questo senso, dopo **l'attribuzione del patrimonio (o federalismo demaniale, D.lgs. 845/2010)**, il Governo ha diffuso la bozza di due dei decreti delegati che dovranno essere adottati per proseguire con l'iter federalista. Si tratta del **decreto sulla devoluzione del gettito da fiscalità immobiliare ai Comuni e di quello dell'individuazione dei fabbisogni standard degli enti locali.**

I due decreti iniziano a dar forma all'art. 12 della legge delega 42/2009, il quale prevede che **per le spese "fondamentali"** (con riferimento alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva statale - tra l'altro - le "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane individuate dalla legislazione statale), **la legge assicura il finanziamento integrale, con riferimento, al "fabbisogno standard"** (lettera f) articolo 2l della legge 42/2009), superando definitivamente il criterio della spesa storica.

#### **La copertura del fabbisogno standard deve avvenire attraverso (art. 11 lettera b):**

- tributi propri;
- compartecipazioni al gettito di tributi erariali senza vincolo di destinazione (art. 11 lettera f);
- compartecipazioni al gettito di tributi regionali senza vincolo di destinazione;
- addizionali a tributi erariali e regionali, la cui manovrabilità tiene conto delle fasce demografiche dei (soli) Comuni;
- il fondo perequativo.

**In particolare, l'art. 12 lettera b) prevede però che le spese fondamentali dei Comuni saranno prioritariamente finanziate:**

dalla compartecipazione all'I.V.A;  
dalla compartecipazione all'IRPEF;  
dalla imposizione immobiliare (esclusa la tassazione dell'abitazione principale, con riferimento a quanto stabilito dalla legislazione vigente sull'I.C.I. alla data di entrata in vigore della legge).

### I FABBISOGNI STANDARD

La legge delega definisce il costo ed il fabbisogno standard come **quell'indicatore** che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, permette di comparare e valutare l'azione pubblica (art. 2 lettera f). **Il costo ed il fabbisogno standard (il costo moltiplicato per le unità di servizio da erogare) sono quindi il metro in base al quale finanziare integralmente le spese relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali** delle prestazioni eventualmente da esse implicate superando il criterio della spesa storica ed abolendo i trasferimenti statali. In questo modo, il finanziamento, a valere anche su quote del fondo perequativo, avverrà sulla base di una spesa non storica, bensì *efficiente*, responsabilizzando le pubbliche amministrazioni sull'uso delle risorse pubbliche. La differenza tra gettito delle entrate e spesa sarà finanziato, infatti, solo per la parte di spesa che individua un livello da ritenersi accettabile di efficienza, eliminando o riducendo sempre di più gli effetti distorsivi derivanti dal finanziamento a "pié di lista", sprechi compresi. La differenza positiva tra spesa sostenuta e fabbisogno standard, resa pubblica anche attraverso i bilanci, evidenzierà l'inefficienza della pubblica amministrazione. In questo disegno "virtuoso" ruolo importate di selezione avrà la collettività (controllo democratico) che, premierà o boccherà con il proprio consenso elettorale gli amministratori.

**Il percorso di avvicinamento al superamento della spese storica è, in ogni caso, graduale, dal 2012 al 2014. (= anni 3 = Fondo sperimentale di riequilibrio).**

### Funzioni fondamentali a confronto - Riepilogo

<b>Comuni: Funzioni fondamentali – fabbisogno standard</b>	<b>DPR 31 gennaio 1996 n. 194</b>
<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</b>	01) <b>funzioni generali</b> di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 02) segreteria generale, personale organizzazione; 03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06) ufficio tecnico; 07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 08) altri servizi generali;

<b>Funzioni di polizia locale</b>	<b>03) funzioni di polizia locale:</b> 01) polizia municipale; 02) polizia commerciale; 03) polizia amministrativa;
<b>Funzioni di istruzione pubblica</b> , ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;	<b>04) funzioni di istruzione pubblica:</b> 01) scuola materna; 02) istruzione elementare; 03) istruzione media; 04) istruzione secondaria superiore; 05) assist.za scolastica, trasporto ed altri servizi;
<b>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</b>	<b>08)funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:</b> 01)viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 02) illuminazione pubblica e servizi connessi; 03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;
<b>Funzioni</b> riguardanti la gestione del <b>territorio e dell'ambiente</b> , fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato	<b>09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:</b> 01) urbanistica e gestione del territorio; 02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare; 03) servizi di protezione civile; 04) servizio idrico integrato; 05) servizio smaltimento rifiuti; 06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
<b>Funzioni del settore sociale</b>	<b>10) funzioni nel settore sociale:</b> 01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; 02) servizi di prevenzione e riabilitazione; 03) strutture residenziali e di ricovero per anziani; 04)assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi



## LEGGE DI STABILITÀ 12 NOVEMBRE 2011 N° 183

### Art. 8

Il limite di delegabilità di cui all'art. 204 del TUEL 267/2000 passa dal:

- 2012: dal 10% all'8%
- 2013: dall' 8% al 6%
- 2014: sarà del 4%.

Dal 2013 gli enti territoriali ridurranno l'entità del debito pubblico sulla base di apposito decreto del MEF. Con tale decreto sono stabilite:

- la differenza % rispetto al debito medio pro-capite oltre la quale i Comuni hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- la percentuale annua di riduzione del debito;
- le modalità di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione.

Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (b: non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; d: non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

### Nuovo Patto di stabilità

**A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (ved. art. 20 del D.L. 06-07.2011, n° 98, convertito nella legge 15.07.2011 n° 164, e legge n° 183 del 12.11.2011 sopra richiamata).**

Di rilievo le novità introdotte per comuni e province dalla manovra correttiva 2011, approvata dal Consiglio dei Ministri dalle norme suindicate. Tra queste vi è il debutto dei criteri di virtuosità nella distribuzione della manovra fra gli enti locali, ulteriori tagli dal 2013, rafforzamento del patto regionalizzato e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Un'ulteriore disposizione sancisce la nullità dei contratti e degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno; essa si applica agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto.

Ancora, dopo la soppressione dei trasferimenti statali operata con il federalismo fiscale, le sanzioni riferite a tagli o soppressioni degli assegni statali sono riferite anche alle "nuove" entrate del fondo sperimentale di riequilibrio; in caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare la differenza allo Stato.

Anzitutto, dal prossimo anno gli enti locali saranno suddivisi in quattro classi:

**1) i più virtuosi; 2) i virtuosi; 3) i non virtuosi; 4) i peggiori.**

A decidere il posizionamento saranno i nove indicatori di virtuosità, che sono:

1. il rispetto del patto di stabilità nel triennio precedente,
2. gli investimenti finanziati con risorse proprie rapportati alla spesa corrente
3. la spesa in conto capitale rapportata alla spesa corrente,
4. l'incidenza della spesa di personale sulla spesa totale e il numero dei dipendenti sulla popolazione,
5. la situazione finanziaria nel triennio,
6. il livello nel triennio della spesa per auto di servizio,
7. il numero di sedi di rappresentanza (in Italia e all'estero),
8. l'autonomia finanziaria,
9. il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e la partecipazione alla lotta all'evasione fiscale.

Gli enti appartenenti alla classe dei più virtuosi avranno uno sconto di 200 milioni di euro sulla manovra posta a loro carico per il 2012 dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010; sarà un decreto del Ministero dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Unificata a definire la riduzione.

Dal 2013, inoltre, gli enti appartenenti alla categoria dei più virtuosi, insieme a quelli appartenenti alla categoria dei (solo) virtuosi, vedranno azzerati i tagli introdotti dal d.l. 78/2010 e non saranno soggetti alla ulteriore stretta prevista dal decreto.

La "stretta" ammonta, per i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, a 1 miliardo nel 2013 e 2 miliardi a partire dal 2014; essa opererà, per l'importo ridotto del bonus a favore dei virtuosi, sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo (per i comuni compresi nelle regioni a statuto ordinario) e sui trasferimenti, comprensivi della compartecipazione Irpef (per i comuni di Sicilia e Sardegna).

L'individuazione delle singole riduzioni è rinviata ad un decreto del Mef, d'intesa con la Conferenza Stato città, da emanare entro il 30 giugno 2012

Le regole del patto regionalizzato richiedono che la regione, nell'individuare le entrate e le spese da considerare nel saldo valido ai fini del patto, rispetti i criteri europei e risponda del mancato raggiungimento dell'obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo, in misura pari allo sforamento.

Sono altresì confermate le sanzioni vigenti a carico degli enti inadempienti e il monitoraggio a livello centrale.

Le modalità di attuazione del nuove regole del patto regionalizzato saranno fissate con decreto del Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011.

Ai fini del computo della percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente si computano anche le spese di personale e le spese correnti delle società in house non quotate (art. 20, comma 9).

Gli atti elusivi del Patto posti in essere dopo il 7 luglio 2011 sono nulli (art. 20, comma 10, ora art. 31, comma 30, legge di stabilità 183/2011).

Intanto debutta la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario, di ammontare pari fino a dieci volte l'indennità di carica, per i primi, e fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri), per i secondi (art. 20, comma 12).

### **Art. 31**

**Comma 1 - Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art.li 117, terzo comma, e 119), secondo comma, della Costituzione.**

**Comma 18 – Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.**

A tale fine, **gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.**

## **LA PROCEDURA**

### **In attesa del Decreto del MEF**

Dal 2011 il saldo finanziario strutturale Comuni strutturale di competenza mista è **pari a ZERO**

#### **Obiettivo specifico:**

**miglioramento saldo zero pari a:**

Comuni > 5000 ab.: **15,6%/2012** e **15,4%/2013**;

Comuni tra 1000 e 5.000: **15,4% dal 2013**;

Province: 16,5% per il 2012, poi 19,7%

**della spesa media corrente (Titolo I) 2006-2008**

**desunta dagli impegni certificati a rendiconto.**

### **Dopo che il MEF abbia fissato le classi**

Comuni **virtuosi (prima classe)** il saldo finanziario strutturale di competenza mista **pari a ZERO**

#### **Obiettivo specifico per i non virtuosi:**

**miglioramento saldo zero per importo non superiore:**

Comuni > 5000 ab.: **16,0%/2012** e **15,8%/2013**;

Comuni tra 1000 e 5.000: **15,8% dal 2013**;

Province: 16,9% per il 2012, poi 20,1%

**della spesa media corrente (Titolo I) 2006-2008**

**desunta dagli impegni certificati a rendiconto.**

Ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica l'obiettivo è ridotto dal 2012 e per ciascun anno di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti statali (art. 2, comma 2, D.L. 78/2010).

Nel saldo non vengono considerate:

- le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, correnti ed in conto capitale, sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla PCM a seguito di dichiarazioni di stati di emergenza;
- lo stesso per interventi legati ai "grandi eventi" e cioè per la protezione civile (art. 5-bis, comma 5, D.L.343/2001 e legge 9.11.2001 n° 401);
- le risorse provenienti dalla U.E.;
- somme erogate da ISTAT e relative spese per censimenti popolazione ed agricoltura;
- Comuni dissestati Provincia dell'Aquila;
- Per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con apposito D.M.

**L'art. 28 - comma 11-ter – del D.L. 201/2011 ha introdotto nel corso dell'esame in sede referente e reca una norma di carattere programmatico sancendo la possibilità della **ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno** al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.**

Si presenta, comunque, qui di seguito, un'esemplificazione di massima di applicazione del Patto relativa ad un Comune < ai 5.000 abitanti.

All. OB/11/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)				
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti				
(migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014				
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	1.467	1.434	1.584
		(a)	(b)	(c)
		<b>Media</b>		
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) <sup>(1)</sup>			1.495
		(d)=Media(a;b;c)		
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	0,0%	15,8%	15,8%
	(e)	(f)	(g)	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	0	236	236	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	0	0	0
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	0	236	236	
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
	Anno 2011			
FASE 3	SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) <sup>(2)</sup>	0	0	0
		(s)		
		Anno 2011		
	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	0		
		(t)=[(p)-(s)]/2		
	Anno 2011	Anno 2013	Anno 2014	
SALDO OBIETTIVO FINALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	0	236	236	
	(u)=(p)-(t)	(v)=(q)	(z)=(r)	
	Anno 2011			
FASE 4	PATTO REGIONALE "Verticale" <sup>(3)</sup>			
	Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010			

		(ab)	
		Anno 2011	
	<b>PATTO REGIONALE "Orizzontale" <sup>(4)</sup></b>		
	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010		
		(ac)	
		Anno 2011	
	<b>PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO</b>	<b>0</b>	
		(ad)= (u)+(ab)+(ac)	

<b>Legenda</b>							
Cella valorizzata dall'utente							
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)							
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente							
<b>Note</b>							
<sup>(1)</sup> Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 88, art.1, legge n. 220/2010).							
<sup>(2)</sup> Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.							
<sup>(3)</sup> Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.							
<sup>(4)</sup> Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.							

**COMUNE .....**  
**PATTO DI STABILITÀ**  
**TRIENNIO 2012/2014**

Proiezione saldi		2012	2013	2014
+	Accertamenti tit. I	0,00	1.406.950,00	1.423.850,00
+	Accertamenti tit. II	0,00	136.807,00	136.807,00
+	Accertamenti tit. III	0,00	317.603,00	314.103,00
-	Impegni tit. I	0,00	1.732.044,00	1.739.609,00
+	Impegni - RILEVAZIONI ISTAT	0,00	-	-
	<b>Saldo finanziario previsto</b>	<b>0,00</b>	<b>129.316,00</b>	<b>135.151,00</b>
	<b>Obiettivo programmato</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
	<b>Differenza</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.685,00</b>	<b>-100.849,00</b>
	<b>VOCI IPOTETICHE (ENTRATE) E POTENZIALI (USCITE) (*)</b>			
+	<i>Incassi tit. IV - Ipotetici - Investimenti attivati</i>	0,00	210.000,00	210.000,00
-	<i>Pagamenti tit. II - Potenziali Investimenti</i>	0,00	50.000,00	51.000,00
-	<i>Pagamenti tit. II - Potenziali Opere Pubbliche - Attivate</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Saldo finanziario previsto</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>Obiettivo programmato</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
	<b>Differenza</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>10.151,00</b>

(\*) Occorrerà procedere a valutazioni di cassa tramite un monitoraggio di difficoltosa programmazione ed attuazione stanti i tempi di incasso/erogazione delle risorse estremamente difficile da ipotizzare ed attuare in termini concreti gestionali.

**DA D.L. 06.12.2011, N. 201 (MONTI), CONVERTITO NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214**  
**RECANTE: “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI**  
**CONTI PUBBLICI.” – PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (DA DOCUMENTO**  
**ANCI/IFEL)**

#### **Art.10**

##### **Commi 13-septies e 13-octies – riforma della riscossione degli Enti locali**

Viene prorogato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale Equitalia e le altre società partecipate cesseranno di effettuare per gli enti locali le attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

#### **Art. 11**

##### **Emersione di base imponibile**

##### **Commi 8 – 9 e 10**

Abolizione dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 18 del DL 78/2010 **elimina ogni riferimento** introdotto dalla recente normativa in merito alla necessità per il Comune di partecipare all'accertamento dell'evasione erariale attraverso il Consiglio tributario, quale organo preposto al controllo ed al raccordo con Agenzia delle entrate, Inps e Guardia di finanza.

Consequente **cessazione dell'obbligo per il Comune di costituzione del consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011** al fine di poter ottenere il 100% nel biennio 2012-2014 sul riscosso in relazione alle segnalazioni effettuate.

#### **Art. 12**

##### **Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all'uso del contante.**

La lotta all'evasione si struttura su più fronti: la soglia per la tracciabilità dei pagamenti scende dagli attuali 2.500 euro (previsti dall'ultima manovra Tremonti) a quota 1.000 euro. A questo si aggiunge l'obbligo di fatturazione elettronica. Anche gli stipendi, la pensione e i compensi oltre i 500 euro non dovranno essere corrisposti dalla pubblica amministrazione in contanti, ma attraverso altri strumenti incluse le carte prepagate. Già in vigore, con esclusione delle sanzioni commesse tra il 6 Dicembre 2011 ed il 31.01.2012.

#### **Articolo 13**

##### **Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU)**

##### **Comma 1**

L'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e per tutti i Comuni del territorio nazionale è applicata, **fino al 2014**, sulla base degli artt. 8 e 9 del D.lgs n° 23 del 14.03.2011 (ved. pagg. 5-6) .

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

##### **Comma 2**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, **ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La versione originale dell'art. 8, comma 2 del Dlgs 23/2011 prevedeva quale presupposto per l'applicazione dell'IMU il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, tale presupposto muta radicalmente per effetto delle modifiche introdotte nella Manovra Monti.

### **Comma 3**

La **base imponibile dell'imposta municipale propria** è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (base imponibile ICI aumentata nel fattore moltiplicatore delle rendite catastali).

### **Comma 4**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il **valore è calcolato** sulla base **delle rendite catastali iscritte in catasto (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutato del 5% secondo i seguenti moltiplicatori:**

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, box, autosilos, stalle, tettoie ecc.) con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B edifici collettivi quali: ospedali, prigioni, musei, uffici pubblici, cappelle, oratori, scuole ecc.) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni con fini di lucro);
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni industriali e centri commerciali), ad eccezione del gruppo catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro). Il moltiplicatore in questione sarà aumentato a 65 dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

### **Comma 6**

L'**aliquota di base** dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. I comuni con deliberazione del consigli comunali, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

### **Comma 7**

L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un marginale di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

### **Commi 8 e 9**

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (occorre una regolamentazione).

## Comma 10

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si **detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente nell'abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare € 400,00.

I comuni possono stabilire l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all' articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

I comuni possono inoltre prevedere che queste si applichino anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata.

## Comma 11

È prevista, inoltre, la **riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base.**

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Entrambi i pagamenti sono effettuati obbligatoriamente tramite F24.

Le detrazioni previste nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## Comma 13

L'ultimo periodo del comma, consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui a al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.



## Comma 14

A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- L'esenzione dell'ICI sulla prima casa (art. 1 DL 93/2008)
- Alcune potestà dei Comuni in materia di ICI (Dlgs n. 446/1997 art. 58, comma 3, lett d), e) ed h) ed art. 59);
- L'applicazione dell'aliquota IMU ex lege in caso di mancata delibera da parte del Comune (comma 5, art. 8 del D.lgs 23/2011) e la possibilità attribuita ai Comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell'imposta (art. 9 del D.lgs 23/2011);
- Il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini ICI ex lege, anche nel caso in cui i fabbricati risultino iscritti o iscrivibili nel catasto (comma 1-bis, art. 23 del D.L. 207/2008). **Tali fabbricati rientreranno nel campo applicativo dell'IMU;**
- Infine, con l'abolizione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del DL 70/2011 vengono introdotte modifiche significative al regime del classamento catastale degli immobili ex rurali.

**Le stime riportate sono quelle della relazione tecnica presentata dal Governo (in miliardi di euro):**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (calcolata ad aliquota base 7,60)	21,8
- ICI A NORMATIVA VIGENTE	9,2
- IRPEF E ADDIZIONALI SUI REDDITI FONDIARI RELATIVI AD IMMOBILI NON LOCATI	1,6
= VARIAZIONE (= MAGGIOR GETTITO)	11
DI CUI RISERVA ALLO STATO	9
DI CUI MAGGIORI ENTRATE A FAVORE DEI COMUNI (recuperabile sul FSR per il maggiore gettito comunale, calcolato ad aliquota base 2^ casa + gettito 1^ casa, è > dell'ICI ANNO 2011. In caso contrario cioè risultato negativo pe il Comune la differenza sulla base dovrebbe essere devoluto dallo STATO nel FSR.	2

*(Dal Sole 24 Ore)*

**Con la stretta sulla casa il 75% di imposte in più, come da seguente tabella:**

Tipologia immobiliare	Categorie catastali interessate	Base imponibile	Aliquota di imposta IMU	Differenza % di imposta rispetto all'ICI con aliquota max dello 0,7*
Seconde case, box e garage, magazzini e tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7	Rendita catastale + 5% x 160	0,76	73,71%
Abitazione principale + garage, magazzini, tettoie e loro pertinenze (non più di una per tipo)	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7	Rendita catastale + 5% x 160	0,4 e detrazione di 200 euro	Con l'ICI era esente. Se la rendita catastale non supera i 312 euro continua a restare esente
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	Rendita catastale + 5% x 140	0,76	+ 52%
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	Da B/1 a B/8	Rendita catastale + 5% x 140	0,76	+ 8,57%
Uffici	A/10	Rendita catastale + 5% x 80	0,76	+ 73,71%
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, banche, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro	Da D/1 a D/10	Rendita catastale + 5% x 60%	0,76	+ 30,28%
Negozi	C/1	Rendita catastale + 5% x 55%	0,76	+ 75,63%
Terreni agricoli	-	Rendita dominicale + 25% x 120	0,76	73,71%

### RIPARTIZIONE STATO – COMUNI

Descrizione	Aliquota base	Aliquota Comune	Imposta Totale	Quota Stato	Quota Comune
Appartamento diverso dall'abitazione principale con base imponibile € 200	0,76%	0,76%	€ 1.520	€ 760 (0,38%)	€ 760 (0,38%)
		0,46%	€ 920	€ 760 (0,38%)	€ 160 (0,08%)
		1,06%	€ 2.120	€ 760 (0,38%)	€ 1.360 (0,68%)

### TABELLA EVENTUALI VARIAZIONI ALIQUOTE

(da adottarsi dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale avente natura Regolamentare – art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che richiama art. 52 D.lgs 446/1997)

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	POTERI DEL COMUNE
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE	0,4%	Da 0,2% a 0,6%
CASA CONIUGALE ASSEGNATA DAL GIUDICE	0,4%	Da 0,2% a 0,6%
CASE DI ANZIANI E DISABILI (NON LOCATE)	0,76%	Da 0,2% a 0,6% (assimilare abitazione principale)
FABBRICATI LOCATI E FABBRICATI STRUMENTALI	0,76%	Riducibile fino all'0,4%
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,2%	Riducibile fino allo 0,1%
ALTRI FABBRICATI	0,76%	Modulabile da 0,46% a 1,06%
TERRENI ED AREE FABBRICABILI	0,76%	Modulabile da 0,46% a 1,06%

Per il momento non vi è nessun aumento effettivo delle rendite in quanto l'incremento riguarda i soli moltiplicatori ai fini IMU. Per compravendite e successioni non ci sono quindi cambiamenti anche se è stata ventilata un'eventuale imposta patrimoniale sulle stesse da rapportarsi al reddito od ai valori dei beni.

## Simulazione gettito IMU e tagli trasferimenti per l'anno 2012

Comune .....						
Abitazione principale 4 per mille detrazione 200 (valore stimato)	€					
	78.700,00					
Altri fabbricati e aree						
Gettito al 7/1000 su imponibili vecchi	€	2.891.348,09				
				Stima gettito alle % del 7,6 - 8 - 8,8 (possibile incremento fino al 10,6)		
Categorie	vecchio gettito ripartito (stimato)	moltiplicatori (art. 13, comma 4)	7,6	8	8,8	
<b>A, C2, C6, C7</b> (abitazioni, magazzini, box, autosilos, stalle, tettoie ecc.)	€ 2.673.400,11	160	€ (*) <b>4.644.077,91</b>	€ 4.888.503,06	€ 5.377.353,36	
<b>B</b> (ospedali, prigionieri, musei, uffici pubblici, cappelle, oratori, scuole ecc.)	€ 10.230,00	140	€ 15.549,60	€ 16.368,00	€ 18.004,80	
<b>C3, C4, C5</b> (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari)	€ 5.463,49	140	€ 8.304,50	€ 8.741,58	€ 9.615,74	
<b>D</b> (capannoni industriali e centri commerciali)	€ 88.079,37	60	€ <b>114.754,84</b>	€ <b>120.794,56</b>	€ <b>132.874,02</b>	
<b>C1</b> (negozi)	€ 83.079,52	55	€ <b>145.912,77</b>	€ <b>153.592,39</b>	€ <b>168.951,63</b>	
<b>Aree</b>	€ 31.095,60		€ 33.760,94	€ 35.537,83	€ 39.091,61	
<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.891.348,09</b>		<b>€ 4.962.360,55</b>	<b>€ 5.223.537,43</b>	<b>€ 5.745.891,17</b>	
	<b>AL 7,6</b>	<b>AL 8</b>	<b>AL 8,8</b>			
IMU Stato (50%)	€ 2.481.180,28	€ 2.481.180,28	€ 2.481.180,28			
IMU COMUNE AL (50% del 7,6 + 100% del +)	€ 2.481.180,28	€ 2.742.357,15	€ 3.264.710,89			
IMU prima casa	€ 78.700,00	€ 78.700,00	€ 78.700,00			
	<b>€ 2.559.880,28</b>	€ 2.821.057,15	€ 3.343.410,89			
	Vecchia Ici	€ 2.891.348,09	€ 2.891.348,09			
	Taglio 1,450 miliardi	€ <b>412.425,16</b>	€ <b>412.425,16</b>			
	Saldo	-€ 482.716,10	€ <b>39.637,65</b>			
<b>Calcolo riduzione 1.450 miliardi/FSR In proporzione alla distribuzione dell'IMU su territorio</b>						
		TAGLIO				
IMU TOTALE COMUNI (PROPRIA NAZIONALE)	€ 9.000.000.000	€ 1.450.000.000				
TOTALE IMU COMUNE	€ 2.559.880,28		Con recupero del maggiore/minore gettito suindicato nel FSR qualora 2.559.880,28 >/< del gettito ICI 2011 (2.891.348,09 - art. 13, comma 17, legge Monti 214/2011 - ved. pag. 29)			
quota percentuale per il Comune (stimata)	0,0002844	€ 412.425,16				

(\*) La formula, impostata su foglio elettronico, è stata la seguente:

Importo colonna vecchio gettito/7,0\*160\*7,6/100=2.673.400,11/7\*160\*7,6/100 = 4.644.077,91.

Si evidenzia inoltre che le formule applicate alla simulazione tengono conto della precedente normativa ICI - D. Lgs. 504/92 art. 5 - e che, pertanto, per il calcolo della base imponibile, la rivalutazione del 5% della rendita catastale si ottiene moltiplicando la stessa per i seguenti coefficienti:

100 per A, B, C (escluse A10 e C1 di seguito evidenziate)

50 per A10

34 per C1

Tale conteggio corrisponde anche all'incremento medio della tabella del Sole 24 Ore riportata alla precedente pagina 26.

L'esemplificazione deve essere adattata alla realtà di ciascun Comune.

### **Comma 14-bis**

Le domande di variazione della categoria catastale dell'immobile, volte al riconoscimento della ruralità presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data di conversione del decreto n. 201 del 2011 producono gli effetti previsti per il riconoscimento ai fini della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. Con decreto del Ministro dell'economia (entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge di conversione) verranno definite le modalità di inserimento negli atti catastali del requisito della ruralità.

### **Comma 14-ter e 14-quater**

È introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.

Nelle more della presentazione di aggiornamento catastale, l'IMU è corrisposta sulla base della rendita delle unità immobiliari già iscritte in catasto, a titolo di acconto e salvo conguaglio.

### **Comma 15**

A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali connesse ai tributi saranno inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Si dispone inoltre che la pubblicazione sul portale del MEF sostituirà la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

### **Comma 16**

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinato, a partire dallo 01.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%, anche in unica soluzione (vedere anche successiva esemplificazione).

Nel Decreto Legge 6/12/2011 n.201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art.13 comma 16 si legge quanto segue: "All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del predetto D.L. 138/2011 le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". **In concreto, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef, il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre.** In proposito si richiama il comma 4 dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998 che disciplina il tributo che prevede che l'addizionale comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento".

Per pubblicazione, si intende il caricamento delle aliquote sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

L'art.1, comma 11, del D.L. n.138 del 2011 prevedeva che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».

**(ved. esemplificazione)**

COMUNE .....		
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Persone Fisiche - Anno d'imposta 2009		
Importi espressi in euro		
CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINIDELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE
fino a 1.000	34	15.075
da 1.000 a 2.000	27	39.200
da 2.000 a 3.000	14	30.365
da 3.000 a 4.000	20	62.388
da 4.000 a 5.000	12	47.727
da 5.000 a 6.000	12	58.210
da 6.000 a 7.500	24	158.227
da 7.500 a 10.000	177	1.563.301
da 10.000 a 15.000	479	5.803.577
da 15.000 a 20.000	679	11.663.709
da 20.000 a 26.000	580	12.729.884
da 26.000 a 33.500	386	10.765.575
da 33.500 a 40.000	135	4.610.829
da 40.000 a 50.000	104	4.372.506
da 50.000 a 60.000	44	2.205.846
da 60.000 a 70.000	37	2.208.611
da 70.000 a 100.000	47	3.449.649
oltre 100.000	35	5.413.794
<b>TOTALE</b>	<b>2.846</b>	<b>65.198.473</b>
<b>Applicazione aliquote per stima gettito</b>		
0,1		65.198,47
0,2		130.396,95
0,3		195.595,42
0,4		260.793,89
0,5		325.992,37
0,6		391.190,84
0,7		456.389,31
0,8		521.587,78

#### Comma 17

All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009.

Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

## **Commi 18, 19 e 19-bis**

I commi in commento intervengono sulla composizione del Fondo sperimentale di riequilibrio e sulla compartecipazione Iva per i Comuni.

In particolare, il comma 18 amplia le risorse del FSR introducendo nello stesso la compartecipazione Iva, e di conseguenza (comma 19) trasformando la ripartizione della stessa sulla base di criteri perequativi.

Il DPCM di cui all'articolo 2, comma 4 del Dlgs 23/2011 è destinato esclusivamente a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito Iva.

## **Art. 14**

### **Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES)**

#### **Comma 1**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito **a decorre dal 1 gennaio 2013**, con conseguente soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, che di natura tributaria. (TARSU, TIA 1 - tariffa di igiene ambientale- e TIA 2 - tariffa integrata ambientale).

#### **Comma 2**

Il tributo è dovuto al Comune nel quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Comma 3**

Definizione del soggetto passivo: chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **Comma 4**

Si ha esclusione dal pagamento per: le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad civili abitazioni e per le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Comma 5**

Dispone il vincolo di solidarietà per i locali o le aree comuni, condominiali o comunque detenute da più persone.

#### **Comma 6**

Il pagamento del tributo è a carico possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

#### **Comma 7**

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali, fermo restando il diritto derivante dal rapporto tributario del soggetto gestore nei confronti di chi usa i locali o le aree in via esclusiva.

## Comma 8

L'obbligazione derivante dal tributo è autonoma e determinata in relazione ad una tariffa annuale.

## Commi 9 e 12

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 12), sono individuati i criteri di determinazione della tariffa. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore, fino a quella data si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Per le unità immobiliari a destinazioni ordinaria (Gruppi A, B e C) la superficie assoggettabile al tributo è pari al 80% della superficie catastale determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138 del 1998 per le zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

Per gli immobili già denunciati: il Comune modifica d'ufficio le superfici che risultano inferiori al 80%, sulla base della lettura incrociata tra i dati comunali ed i dati dell'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.

Impossibilità di determinazione della superficie: Nel caso in cui, sulla base degli atti catastali, non si riesca a determinare la superficie, il Comune chiede all'intestatario catastale di presentare la planimetria catastale dell'immobile all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, al fine di effettuare la modifica della consistenza di riferimento.

Per le altre unità immobiliari: la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

## Comma 10

Le aree destinate al trattamento dei rifiuti speciali non rientrano nel computo della superficie, a condizione che il produttore ne dimostri il corretto smaltimento.

## Letture combinata dei commi 11 e ss.

La determinazione della tariffa è effettuata sulla base del criterio di copertura integrale dei costi del servizio di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è composta:

- da una quota, determinata sulla base della valutazione delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;(art. 15 D.Lgs n. 36 del 2003) il costo dello smaltimento dei rifiuti deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi finalizzati a prestare garanzia finanziaria, i costi stimati di chiusura ed i costi di gestione successiva alla chiusura.

È prevista una **maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai **servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della **maggiorazione fino a 0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Dal 2013 è prevista una riduzione, corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione per i servizi indivisibili, del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Le altre Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio attraverso un accantonamento di pari importo. All'incremento di entrata per i Comuni, stimato dalla relazione tecnica al decreto in 1.000 milioni di euro annui corrisponderà una riduzione equivalente delle risorse assegnate a valere sui fondi di riequilibrio, perequativo e sui trasferimenti per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto **per il servizio di gestione dei rifiuti** delle istituzioni scolastiche, articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Il Comune può stabilire riduzioni del tributo per massimo il 30% per:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui **non è effettuata la raccolta**, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero per gravi violazioni della disciplina di riferimento, o per interruzione del servizio che abbia provocato danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

Inoltre, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di **rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero**.

Infine, il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura non può essere data dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, ed in particolare :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal regolamento comunale.

Le modalità e i termini per il pagamento sono quelli previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria, articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**Il tributo è versato esclusivamente al comune.** Il versamento, per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, **in quattro rate trimestrali, ovvero in un'unica soluzione annuale.**

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni



attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Art. 18**

### **Aumento aliquote IVA**

Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato approvato l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21% a partire da sabato 17 settembre 2011. Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%. A parziale modifica a quanto stabilito con la manovra correttiva di cui al D.L. n. 98/11, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal **1° ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali**. A decorrere dal **1° gennaio 2014** le predette aliquote sono **ulteriormente aumentate dello 0,5%**.

Aliquote	Fino al 16.09.2011	Dal 17.09.2011	Dal 1.10.2012	Dall'1..1.2013*	Dall'1.01.2014*
Intermedia	10	10	12	10 (12)	(12,5)
Ordinaria	20	21	23	21 (23)	(23,5)

*\*Le aliquote indicate tra parentesi si applicheranno in caso di mancata attuazione del federalismo fiscale*

## **Articolo 28**

### **Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese**

#### **Commi 7 e 9**

E' previsto, a decorrere dall'anno 2012, un taglio di 1 miliardo e 450 milioni di euro a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal decreto legislativo 23 del 2011 che ha lo scopo di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari, e successivamente sul fondo perequativo, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sardegna e della Sicilia.

**Il comma 9 disciplina i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 tra i singoli enti locali, in particolare la riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale introdotta dall'articolo 13 del presente decreto. (ved. esemplificazione precedente)**

#### **Comma 11-ter (con richiamo agli art.li 20 del D.L. 06.07.2011 e 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183)**

Ha introdotto nel corso dell'esame in sede referente e reca una norma di carattere programmatico sancendo la possibilità della **ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno** al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica.

## **Articolo 31**

### **(Esercizi commerciali)**

#### **Comma 2**

La norma in commento rientra nell'ambito delle cosiddette liberalizzazioni e, nel dettaglio, mira all'eliminazione dei limiti e delle restrizioni che caratterizzano l'apertura di esercizi commerciali, attuando i principi dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi.

[Decreto Legge Mille proroghe 2012 del 24.12.2011- Norme di interesse degli enti locali](#)

Art. 24

*(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)*

1. "All'articolo 12, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole "**31 gennaio 2012**" sono sostituite dalle seguenti "**31 luglio 2012**" (Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010).

Art. 26

*(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica)*

14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell' 1,23 per cento (prima 0,90%) e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

**DOCUMENTO ALCUNE PROPOSTE/RICHIESTE ANCI**

1. Riduzione obiettivi Patto di stabilità;
2. Sblocco pagamenti residui in conto capitale ;
3. Deregole Comuni virtuosi a carico Stato e parametri di virtuosità più semplici;
4. Sospensione art. 16 D. L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, sulle gestioni associate;
5. Eliminazione limiti autonomia gestionale;
6. Revisione fiscalità locale;
7. Soluzione normativa ai problemi della riscossione;
8. Piano nazionale di riduzione pressione fiscale.

## **Bilancio 2012 - disposizioni diverse precedenti ed attuali - Riepilogo di sintesi**

### **Differimento termine di approvazione: Decreto Ministero Interno 21 dicembre 2011**

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato **differito al 31 marzo 2012** (Termine ordinario 31.12 per l'anno successivo: art. 151, comma 1, TUEL 257/2000 differibile con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze).

### **Atti propedeutici alla formazione del bilancio**

Le previsioni di entrata e di spesa nel annuale e pluriennale vengono formulate tenendo conto in particolare:

- delle indicazioni e valutazioni fornite dai responsabili dei servizi, tenuto conto dei trend degli esercizi precedenti;
- degli indirizzi politico-amministrativi dell'Amministrazione approvati ai sensi di legge;
- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- del programma delle opere pubbliche e relativi elenchi annuali;
- degli impegni di spesa assunti nel corso del 2011 a norma dei commi 2°, 3°, 5°, 6° e 7° dell'art. 183 e degli art.li 191 e 192 del TUEL 267/2000;
- del tasso di inflazione programmato per gli anni 2012/2013/2014;
- della manovra tributaria e tariffaria attuabile in rapporto alla normativa vigente (blocco delle tariffe ai sensi del comma 30 dell'art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e ss.mm.ii. che confermano il blocco);

### **Atti ed allegati diversi**

- relazione previsionale e programmatica 2012/2014, predisposta dalla Giunta contenente l'illustrazione delle previsioni delle risorse contenute nel bilancio annuale e pluriennale, conformemente all'art. 170 del T.U.E.L 267/2000, tenuto conto degli schemi ufficiali di cui al D.P.R. 03.08.1998, n. 326, dello statuto ed al regolamento di contabilità ed, in particolare, la spesa evidenzia l'articolazione dei principali programmi dell'amministrazione, definisce i servizi dell'ente ed i rispettivi responsabili. La relazione rileva l'entità e l'incidenza percentuale delle previsioni con riferimento alla spesa corrente consolidata e di sviluppo ed a quella di investimento e fornisce garanzia di continuità e di equilibri anche in termini pluriennali nel rapporto "mezzi finanziari/servizi assicurati". Gli schemi di cui al D.P.R. 30.08.1998 n. 326 (Modello 2 per i Comuni e le Unioni di Comuni), articolano in modo diffuso ed esauriente la relazione nelle sei sezioni di competenza: 1^ caratteristiche popolazione (n.....popolazione legale censimento 2001 e n. ....ultimo anno), territorio (strumenti urbanistici, personale e strutture), economia e servizi dell'Ente (forme organizzative gestionali, economie insediate ed operanti); 2^: analisi delle risorse; 3^: programmi (n° 4), interventi con la definizione delle motivazioni delle scelte, delle finalità da conseguire, delle risorse umane e strumentali da impiegare e con l'individuazione dei responsabili per aree; 4^: stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti;

5^: consolidamento dei bilanci pubblici con esposizione dei rendiconti di cassa dell'ultimo esercizio chiuso; 6^: considerazioni finali di coerenza dei programmi rispetto ai piani e programmi regionali di sviluppo, di settore ed agli atti programmatici della Regione;

- bilancio pluriennale 2012/2014;

- rendiconto per l'esercizio 2010;

- programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale degli interventi di cui all'art. 14 – comma 11 – della legge 11.02.1994 n. 109 (Merloni), conformi al Regolamento della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (art.li 11,12 e 13) ed al D.M. Lavori Pubblici 09.06.2005 (procedura e schemi tipo). Il programma triennale è stato adottato con provvedimento della Giunta Comunale n..... del ..... (eventualmente variato con delibera di Giunta Comunale n. .... del .....). I progetti preliminari delle opere vengono approvati con appositi provvedimenti della Giunta Comunale;

- deliberazioni con le quali vengono determinati, per l'esercizio 2012, le tariffe (Tarsu), le aliquote di imposta, nonché, per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- deliberazione del piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 della legge 133/2008 di cui al provvedimento della Giunta Comunale n. ....del .....2010, quale allegato al bilancio medesimo ai sensi di legge (solo nel caso di variazioni);

- programmazione triennale 2012-2014 del fabbisogno del personale “quale atto di indirizzo” di cui alla delibera della Giunta Comunale n. .... del ....., ai sensi dell’art. 91 del TUEL 267/2000 tenuto conto delle disposizioni di riferimento della legge 448/2001 (art. 19, comma 8°), del comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296 e successive disposizioni in materia;
- le nuove misure organizzative finalizzate la rispetto della tempestività dei pagamenti da parte del Comune approvate, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, con provvedimento di Giunta n..... del ...../...../2010;
- ricognizione e verifica del mantenimento o meno delle partecipazioni del Comune con riferimento all’art. 3, commi 27 e n 28, della Legge n. 244/2007, che è stato disposto dall’Amministrazione con provvedimento C.C. n. del .....
- piano triennale di verifica e valutazione delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24-12-2007 ( solo se sono intervenute variazioni);
- ogni altro documento o prospetto, ove richiesto o previsto dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità o dal testo unico enti locali (art. 172) (si citano tra questi: quadro previsionale delle spese di personale, con dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 562 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 121 della legge 244/2007e successive disposizioni ; quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento; elenco delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada di cui all’art. 208 del medesimo e ss.mm.ii.; elenco delle spese finanziate con i proventi dai contributi di costruzione edilizi; elenco dei mutui contratti ed in ammortamento alla data del 31.12.2010; quadri dei limiti di indebitamento dei mutui e delle anticipazioni di tesoreria, tasso di copertura TARSU, tasso di copertura servizi a domanda individuale, identificazione delle risorse e degli interventi rilevanti ai fini IVA, tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 24/09/2010, valido per il triennio 2010/2012, verifica del limite relativo alle manutenzione ordinarie di cui all’art. 8, commi 1-2, della legge. 122/2010 ).

**Note :**

- Per il momento è possibile non allegare la “Relazione di fine mandato” in quanto la norma , di cui all’art. 13, comma 3, del D.lgs 170/2006, prevede un decreto attuativo tutt’ora mancante che deve individuare uno schema tipo, con una semplificazione per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti.
- L’art. 165 comma 7 del TUEL 267/2000 individua nel programma il complesso coordinato di attività, anche non facenti capo agli stessi servizi e non strettamente solo finanziari, necessario per il raggiungimento di un determinato fine politico, in un più vasto piano generale di sviluppo dell’ente. Infine l’art. 13 del d.lgs 170/2006 di armonizzazione del sistema della programmazione finanziaria pubblica al comma 3 cita:  
 “ Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo”. la Corte dei Conti della Lombardia ha chiarito, con delibera 141/2011, che anche in assenza di tale documento il bilancio di previsione deve essere considerato comunque legittimo.

**Tariffe, aliquote di imposte, tasse, tributi e regolamenti**

(presupposto per la formazione dei bilanci - art. 54, comma 1, D.lgs 446/1997).

Il potere di deliberare aumenti di tributi , addizionali, aliquote di maggiorazione dei tributi attribuiti con legge dello Stato, con eccezioni per la TARSU e per l’addizionale comunale all’Irpef (art. 1, comma 11, legge 148/2011), è sospeso sino all’attuazione del federalismo fiscale. Il termine per le deliberazioni dei tributi e le tariffe di competenza degli Enti locali è quello dell’approvazione del relativo bilancio, fatto salvo per la pubblicità e le pubbliche affissioni che è il 31 marzo, con effetto, per tutti, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

**Obblighi di pubblicità bilanci**

Per i Comuni > 20.000 abitanti e loro Consorzi: dall’1.01.2010 su due giornali quotidiani del territorio di competenza, su uno a diffusione nazionale, su un periodico ed anche sul sito informatico del Comune; dall’1.01.2013 esclusivamente sui siti informatici e facoltativamente anche sulla stampa quotidiana (art. 32, comma 5, legge 69/2009).

**Proventi oneri di urbanizzazione e costi di costruzione ora permessi di costruire**

L’art. 2, c. 8, della Legge 244/2007, come modificato dal D.L. 225/2010, ha prorogato solo fino al 2012 la possibilità di utilizzare i contributi per permessi di costruire sulla parte corrente (50 % per spese correnti e un ulteriore 25 % esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale), per cui anche stavolta si pone il consueto problema del bilancio pluriennale: pur essendo presumibile che verrà introdotta, come sempre, una proroga, al momento non è legittimo prevedere l’utilizzo di oneri sulla parte corrente per le annualità 2013 e 2014 **(Cod. SIOPE 4501)**.

### **Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri**

Secondo i principi contabili (punto 162 del principio n. 3) le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nella voce del passivo "conferimenti" un uguale importo. L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Dlgs. 113/2007, ha introdotto, con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi in carico agli uffici tecnici dell'ente.

Nella G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE con cui si informa che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

### **Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree**

I relativi proventi sono da considerarsi entrate da allocarsi al Titolo IV° delle entrate e, quindi, con vincolo di destinazione al finanziamento di spese in conto capitale, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 193 del TUEL in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzi di amministrazione.

In questo senso si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 6 del 26.6.2006, secondo la quale una diversa destinazione costituirebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale.

Anche secondo il sistema SIOPE tali proventi non sono da considerarsi come oneri di urbanizzazione e, pertanto, devono essere classificate nei "trasferimenti di capitale da altri soggetti" **(Cod. SIOPE 4502 – da imprese - o 4512 – da privati )**

### **Applicazione avanzo di amministrazione al bilancio**

Per gli Enti che prevedono di non rispettare il patto di stabilità si rammenta l'indicazione della Corte dei Conti della Lombardia (delibera 133/2011): " qualora a seguito della sanzione del taglio dei trasferimenti il Comune non riesca a garantire l'equilibrio finanziario in quanto la riduzione equivalente delle spese correnti pregiudicherebbe l'esercizio dei servizi essenziali alla cittadinanza, è possibile in via eccezionale applicare al bilancio di previsione l'avanzo presunto dell'esercizio precedente al fine di garantire gli equilibri, con i seguenti accorgimenti:

-si deve trattare di avanzo libero e non vincolato;

-deve essere un avanzo effettivo, risultante da una completa e precisa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi;

- la Giunta deve avere almeno approvato la proposta di rendiconto dalla quale risulti l'avanzo e l'organo di revisione deve essersi espresso positivamente circa l'esistenza dello stesso". (in pratica è un verbale di chiusura anche ai sensi di un precedente decreto del Ministero degli Interni). Inoltre, è consentita l'applicazione dell'avanzo presunto fin dalla formulazione del bilancio, anche se deliberata prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, per effetto dell'art. 1, co. 160, L. 23 /12/1996, n. 662, il quale dispone che "in deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del D.Lgs. 77/1995, a decorrere dall'esercizio 1997, l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum". Naturalmente, l'utilizzo deve rispettare il dettato dell'art. 187 del TUEL 267/2000.

### **Tasso Inflazione Programmato – TIP (spese correnti)**

Il tasso di inflazione programmato previsto dal DEF è pari **all'1,5% per il triennio 2012-2014.**

### **Dismissioni Partecipazioni**

Il bilancio di previsione potrà considerare gli introiti derivanti da eventuali cessioni di quote societarie, in considerazione del divieto di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, di detenere partecipazioni societarie (per i Comuni fino a 30.000 abitanti a meno che ne condividano il possesso con altri Comuni fino al

raggiungimento della soglia dei 30.000 abitanti, che consente, peraltro, il mantenimento di una sola partecipazione), la cui **scadenza è stata anticipata al 31.12.2012** dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011. Si rammenta che sono sottratte all'obbligo le società con i seguenti requisiti:

- bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- assenza nei precedenti esercizi di riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- assenza nei precedenti esercizi di perdite di bilancio ripianate dal Comune (ricapitalizzazioni).

#### **Trasferimenti erariali (ved. punto successivo sul FSR)**

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare soltanto:

- il fondo sviluppo investimenti per i mutui ancora in essere all'1.01.2012 (Come precisato dal MEF, l'estinzione anticipata dei mutui effettuata con mezzi propri non modifica variazioni del contributo);
- Per i Comuni fino a 3.000 abitanti un contributo, fino all'importo di 42 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario investimenti (Titolo IV°);

Tutti gli altri trasferimenti rientrano nel coacervo del Fondo sperimentale di riequilibrio dall'1.01.2012.

#### **Compartecipazione all'Irpef**

E' sostituita dalla compartecipazione all'Iva pari al 2% Irpef, **ma viene assorbita in riduzione nel FSR.**

#### **Fiscalizzazioni**

<b>Trasferimenti fiscalizzati</b>	
Personale in aspettativa sindacale	Contratti segretari comunali
Servizi Iva esternalizzati	Iva trasporti
CCNL 2004/2005	Minore ICI edifici culto
Minore ICI abitazione principale	Compartecipazione Irpef Stato
Contributo legge 285/1987	Contributo maggiori oneri CCNL 85/90 (consolidato)
Contributo ordinario base	Contributo perequativo
<b>Trasferimenti non fiscalizzabili</b>	
Roma Capitale	Anziani e bambini per Comuni < 3.000 abitanti
Fusioni tra Enti	Fondo sviluppo investimenti

#### **Fondo sperimentale di riequilibrio**

**Con D.M. sono stabilite le quote che, anno per anno, sono devolute ai Comuni** tenuto conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, fino al 2013, della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del fondo sia distribuita in base al numero dei residenti. Ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28 e seguenti, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 va una quota di almeno il 20% del FSR al netto del precedente 30% **(= 14%). La relativa entrata va contabilizzata al Tit. I°, Ctg. 3^ con il codice 1303.**

Il fondo sperimentale di riequilibrio comprenderà, in linea di massima, il coacervo delle seguenti voci (ancora da definire a livello ministeriale):

- + Per devoluzione della fiscalità immobiliare ai sensi del D.lgs 14.03.2011 n° 23 (ved. pagina 2)
- + Potenziamento attività di accertamento dei tributi (Pag. 2: fino al 100% del maggiore gettito più interessi e sanzioni);
- + Intero gettito accatastamento immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma)
- + 75% sanzioni irrogate a per gli affitti in nero dal 1° luglio 2012;
- + Addizionale energia elettrica;
- + Trasferimenti fiscalizzati (vedere punto precedente)
  
- 118 milioni per i Comuni per i Comuni che hanno il rinnovo dei Consigli Comunale (riduzione costi politica dal 2011);
- 2.500 milioni di euro annui, anche per il 2014 e successivi, per i Comuni con popolazione > 5.000 abitanti sulla base di determinati principi da concordare od in mancanza degli stessi in misura proporzionale;
- 1.450 milioni di euro annui per tutti i Comuni in proporzione all'applicazione anticipata dell'IMU propria

(vedere esemplificazione precedente a pag. 26);

- compartecipazione all'IVA;

- maggiore gettito IMU comunale da rapportarsi ai 2.000 miliardi – ved. art. 13, comma 17, legge Monti a pag. 29.

### **Imposta di soggiorno**

Per i Comuni compresi nell'elenco regionale delle località turistiche o d'arte. Con delibera del Consiglio Comunale possono istituirla fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (art. 4 del D.lgs 23/2011: ved. precedente pag. 4). **(Da contabilizzare nel Tit. I°, Ctg. 1^ - Cod. SIOPE 1175).**

### **Imposta di scopo**

Prevista dalla legge 296/2006 (art. 1, commi da 145 a 151) dall'1.01.2007 fino al 30% della spesa dell'opera da realizzare, sulla base di un elenco di opere pubbliche, con aliquota massima dell'0,5/1000 della base imponibile ICI e per un periodo massimo di anni 5. Modificata dall'art. 6 del D.lgs 23/2011 (ved. precedente pag. 5) con aggiunta di ulteriori OO.PP. , fino al 100% della spesa e per anni 10. Resta fermo l'obbligo di restituzione per mancato inizio lavori entro 2 anni dal progetto esecutivo. **(Da contabilizzare nel Tit. I°, Ctg. 1^ - Cod. SIOPE 1180).**

### **Addizionale all'Irpef**

Ripristinata dall'1.01.2012 la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, con apposito Regolamento Consigliare anche in unica soluzione con l'unica possibilità di differenziarla sulla base degli scaglioni di reddito dell'imposta nazionale, dall'art. 1, comma 11, del D. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e legge Monti 22 dicembre 2011, n. 214 (ved. precedenti pagine 4, 27 e 28). **(Da contabilizzare nel Tit. I°, Ctg. 1^ - Cod. SIOPE 1111).**

### **TOSAP/COSAP**

Resta in vigore la sospensione prevista dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008. LA Cosap non ha natura tributaria e quindi il relativo regolamento non va trasmesso al MEF (circolare 256/E del 3.11.1998, non è soggetto ad IVA ma all'imposta di registro. Vanno registrati contabilmente la Tosap al Titolo I°, Ctg. 2^ **(Cod. SIOPE 1211 - riscossioni mediante ruoli - e 1212 non mediante ruoli)** - e la COSAP al Titolo III°, Ctg. 2^ **(Codice SIOPE 3210).**

Dal **2014** viene sostituita **dall'Imposta Municipale Secondaria** ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 14.03.2011, n° 23. (ved. precedenti pagine 6 e 7). **(Da contabilizzare nel Tit. I°, Ctg. 1^ - Cod. SIOPE provvisorio 1199).**

### **Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni**

Valgono gli stessi riferimenti normativi riportati per la Tosap/Cosap Il termine per deliberare le tariffe è il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno stesso. **(codici SIOPE attuale rispettivamente 1161 e 1301).**

### **Tarsu**

L'art. 14, comma 7, del Dlgs. 23/2010 stabilisce che sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale.

Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la **tariffa integrata ambientale (TIA per la gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, di cui all'art. 49 del D.L.vo 22/1997 e di cui all'art. 238, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al riguardo si richiamano anche l'art. 14, comma 33 del D.L. 78/2010 e la circolare del Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell'11.11.2010 - Cod. SIOPE 3133).** A seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 106, 107 e 108 della legge 296/2006, sono stati definiti, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.12.2007, n. 194022, i termini, i contenuti e le modalità della comunicazione telematica attraverso la quale i gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere direttamente all'Amministrazione fiscale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, i dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito. I soggetti obbligati all'invio della comunicazione telematica sono gli enti locali che gestiscono la **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** e le società

loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale. **(Codici SIOPE 1201 – con ruoli - e 1202 senza ruoli).**

### **Rifiuti prodotti dalle Scuole**

L'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a partire dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Cessione di crediti**

L'art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione"

### **Riforma del codice della strada**

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

#### Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto ministeriale (art. 25, comma 2).

**Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale (art. 25, comma 3)**

#### **Entrata in vigore 13.8.2010**

L'art. 40, comma 1 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni è destinata:

- a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) il resto alle seguenti altre finalità:
  - miglioramento della sicurezza stradale;
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
  - redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;



- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale;
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

**Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità sopra indicate.**

Ciascun ente locale è tenuto a **trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione** in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2). (Codice SIOPE 3132).**

### **Federalismo Patrimoniale**

Con il Dlgs. 28.5.2010. n. 85, entrato in vigore il 26.6.2010, si prevede che i beni immobili statali e i beni mobili in essi eventualmente presenti sono trasferiti a titolo non oneroso a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

I beni possono essere alienati mediante il loro inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

### **Proventi concessioni cimiteriali**

Per la loro collocazione in bilancio occorre fare riferimento alla classificazione SIOPE secondo la quale i proventi derivanti dai servizi cimiteriali ( trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva, cremazioni ecc. – **Cod. SIOPE 3124**) vanno contabilizzati nel Titolo III°, Ctg.2^, mentre quelli derivanti da concessioni cimiteriali in diritto di superficie vanno contabilizzati nel Titolo IV°, Cat. 1^ (**Cod. SIOPE 4105**). Non hanno vincolo specifico di destinazione.

### **Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali**

In forza del comma 28 dell'art. 3 della legge 350/2003 è possibile utilizzare le eventuali plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali (beni immobili e mobili) per le stesse finalità cui è destinato l'avanzo di amministrazione.

A partire dal 2005 l'art. 1, comma 66, della legge 311/2004 ne rende possibile l'utilizzo anche per il finanziamento del Tit. III° della spesa (rimborso di prestiti).

### **Spesa di personale**

Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 prevedendo che, con decorrenza 31.5.2010, gli enti soggetti al patto di stabilità debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte:

- a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

**Per gli enti non soggetti al patto di stabilità restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.**

Con il comma 10 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 è soppressa, **con decorrenza 31.5.2010**, anche per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la possibilità di deroga prevista dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **Limiti alle assunzioni di personale**

Il comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1.2011 tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Con l'art. 4, comma 103, del ddl di stabilità 2012 recentemente approvato in Parlamento, viene integrato l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, precisando che il limite del 20% delle assunzioni è riferito al personale a tempo indeterminato.

Il comma 102 dello stesso articolo dispone che la norma (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è da considerarsi per gli enti locali principio generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

**Con delibera n. 3/2011 la Corte dei conti sezione riunite ha sancito in via definitiva che il 20% del turnover non si applica ai piccoli comuni in quanto la norma non abroga il comma 562 della legge finanziaria 2007 che fissa per gli enti non soggetti al patto il tetto nel numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente.**

#### **Personale Consorzi di Comuni**

Si applica l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007. (Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, **non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004**. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558).

#### **Unioni di comuni**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 1.02.07, ritiene che l'art. 1, comma 562, sia applicabile anche alle Unioni di Comuni con la precisazione che le assunzioni saranno possibili con riferimento ai limiti di personale validi per i singoli enti locali appartenenti alla medesima Unione.

#### **Formazione**

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

**La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

**Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazioni dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.**

In ogni caso (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte), se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati, la spesa non è soggetta a vincoli.

Inoltre la Corte dei conti per la Lombardia (par. 116/2011) ritiene che ciò non riguardi quelli previsti da specifiche disposizioni normative, riferendosi solo a interventi posti in essere in modo discrezionale.

#### **Contenimento costi di gestione**

L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che, **a partire dal 31.5.2010, è onorificata la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti.** Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

**Per gli enti e gli organismo pubblici interessati la violazione di tale norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.** La Corte dei conti Campania, con il parere n. 336/2011, sostiene che, considerata l'ampiezza e la genericità della locuzione "organismi collegiali, in essa vanno ricompresi anche gli organi di controllo senza alcuna eccezione.

I Comuni sono, pertanto, tenuti a vigilare che la suddetta normativa sia osservata dagli enti cui erogano contributi per non incorrere essi stessi in responsabilità di danno erariale.

L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a partire dal 1.1.2011 dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo risultante al 30.4.2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

#### **Auto blu**

L'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle "auto di servizio" non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. **Gli enti sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del suddetto DPCM (13.12.2011),** a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, specificandone le modalità di utilizzo.

La medesima comunicazione deve avvenire per le successive acquisizioni entro 30 giorni dall'acquisizione medesima o dall'entrata in possesso.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.

#### **Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

L'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la **possibilità** da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, di **adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani devono indicare i risparmi che si presumono conseguire in relazione a ciascuna voce di spesa e sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. Il 50% di tali economie possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione collettiva, con destinazione del 50% all'erogazione dei premi utilizzando le fasce di merito, purché le stesse siano accertate a consuntivo con riferimento a ciascun esercizio e certificate dai competenti organi di controllo.

#### **Compensazione dei crediti con la P.A. con debiti erariali**

L'art. 31., comma 1 bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, a partire dal 1.1.2011, la possibilità di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti anche degli enti locali per somministrazione, forniture ed appalti con debiti erariali a seguito di iscrizione a ruolo.

#### **Gestione associata funzioni fondamentali**

**(art. 14, commi 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)**

Fino all'entrata in vigore del nuovo codice delle autonomie con cui saranno individuate le funzioni fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle indicate dal comma 3 dell'art. 21 della legge 42/2009 (ved. precedenti pagine 15 e 16).

L'art. 16, comma 1, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 modifica quanto sopradisponendo che i **Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune che, successivamente al 13.8.2012, sia per primo interessato al rinnovo,**

sono tenuti a svolgere tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici in forma associata mediante la costituzione di Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del TUEL.

Il comma 2 prevede la possibilità di partecipare a tali Unioni anche i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti.

In base al comma 16 sono esclusi dal suddetto obbligo i Comuni che, alla data del 30.9.2012, esercitano le funzioni amministrative ed i servizi pubblici mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL. Questi Comuni sono **tenuti a trasmettere al ministero dell'interno entro il 15.10.2012, un'attestazione** comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia e di efficienza della gestione effettuata, appunto, mediante convenzione. Le modalità ed i contenuti di tali attestazioni saranno indicate con un apposito decreto del ministro dell'Interno da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.12.2011). A seguito delle attestazioni ricevute e previa valutazione delle stesse, il ministero dell'Interno con proprio decreto, da adottare entro il 30.11.2012, predispone l'elenco dei Comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo.

Il comma 4 dispone che alle Unioni siano affidate, per conto dei Comuni membri, la programmazione economico finanziaria e la gestione contabile. I Comuni membri delle Unioni concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione delle Unioni medesime per l'anno successivo, mediante l'approvazione da parte del Consigli comunale, da adottarsi annualmente entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito di un piano generale di indirizzo deliberato dalle Unioni stesse entro il precedente 15 di ottobre. Le procedure di attuazione saranno disciplinate con apposito DPR, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.138/2011 (14.3.2012).

In base al comma 5 le Unioni succedono a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di inizio dell'attività ed alle stesse sono trasferite tutte le risorse umane strumentali in relazione alle funzioni ed ai servizi ad esse affidati. **A decorrere dall'anno 2014 saranno soggette al patto di stabilità interno secondo la disciplina prevista per i Comuni aventi corrispondente popolazione.**

Il comma 6 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone, invece, che la popolazione complessiva delle Unioni, di norma, dovrà essere superiore ai 5.000 abitanti o 3.000 per i Comuni che appartengono o che siano appartenuti a Comunità montane. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.11.2011) la Regione ha la facoltà di individuare diversi limiti demografici.

Il comma 8 dispone che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.3.2012) i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare a maggioranza dei componenti, devono avanzare alla Regione una proposta di aggregazione conformemente ai limiti sopra indicati e di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva Unione. **Entro il 31.12.2012 la Regione dovrà provvedere a sancire l'istituzione di tutte le Unioni del proprio territorio sulla base dell'elenco di cui al comma 16 predisposto dal ministero dell'Interno.** La Regione provvede anche nel caso di mancanza della proposta da parte dei Comuni o la stessa non sia conforme alle suddette disposizioni.

### **Comunità montane**

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 sexies, del D.L. 2/2010, convertito nella legge 42/2010, dispone la cessazione di qualsiasi finanziamento a favore delle Comunità Montane. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% dei finanziamenti previsti a favore delle Comunità Montane è assegnato ai Comuni appartenenti alle Comunità Montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti a carico dello Stato deve continuare ad essere corrisposto (sentenza n° 326 del 17.11.2010 della Corte Costituzionale).

La disciplina delle comunità montane della Regione Piemonte è stata recentemente riordinata al fine di:

- adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio-economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;
- rafforzare la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;
- razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;

- concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

Con [D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008](#), successivamente integrata dalle [D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405](#) del 28 aprile 2009, il Consiglio regionale ha ridefinito le zone omogenee della Regione Piemonte, che rappresentano la base territoriale delle nuove Comunità montane. Il 28 agosto 2009, le nuove Comunità montane sono state formalmente costituite con distinti decreti della Presidente della Giunta regionale (cfr. [Supplemento ordinario n. 1 del 31 agosto 2009](#) al BUR n. 34 del 27 agosto 2009). Il **7 novembre 2009** si sono svolte le elezioni dei Presidenti e dei componenti degli organi rappresentativi delle nuove Comunità montane che sono operative da gennaio 2010.

### **Armonizzazione dei pubblici bilanci e la nuova contabilità** (brevi cenni conoscitivi: per il momento)

**Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118.** Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

#### Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.

3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.

4. Con i decreti legislativi di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

#### Art. 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

#### Art. 3 - Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

#### Art. 4 - Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

#### Art. 5 Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

#### Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.

#### Art. 8 Adeguamento SIOPE

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato. 2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

#### Art. 9 Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

#### Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:
  - a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
  - b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macro aggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macro aggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Vengono modificati ed integrati il Piano dei Conti nonché i principi contabili sulla base della nuova struttura operativa che sono riportati in appositi allegati sperimentali al Decreto legislativo stesso ed in specifici file i cui contenuti vengono illustrate a parte (ved. anche ultimo D.P.C.M. 28-12-2011: sperimentazione disciplina sistemi contabili e schemi di bilancio di cui all'art. 36 D.Lgs 23.06.2011, n° 118).

## INDICE

<u>D.lgs. 14.03.2011, n° 23 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale</u>	pagg. 2 – 6
- art. 2 – commi 1 e 2 – gettito tributi erariali attribuiti ai Comuni	pag. 2
- art. 2 – comma 3 – Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR)	pag. 2
- art. 2 – comma 3 - devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare	pag. 2
- art. 2 – comma 4 - Attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito IVA	pag. 3
- art. 2 – comma 6 - modifiche delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti	pag. 3
- art. 2 – comma 8 – cessazione dell’addizionale sull’energia elettrica	pag. 3
- art. 2 – riduzione dei trasferimenti erariali	pag. 3
- art. 2 – potenziamento dell’attività di accertamento dei Comuni	pagg. 3-4
- art. 3 – cedolare secca sugli affitti	pag. 4
- art. 4 – imposta di soggiorno	pag. 4
- art. 5 – addizionale comunale sul reddito delle persona fisiche	pag. 4
- art. 6 –imposta di scopo	pag. 5
- art. 7 – istituzione dell’IMU	pagg. 5-6
- art. 9 – modalità applicative dell’IMU	pag. 6
- art. 11- imposta municipale secondaria	pag. 7
<u>Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione al “decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – art. 16 -</u>	pagg. 8-11
<u>Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province</u>	pagg. 12-16
<u>Legge di stabilità 12.11.2011 n° 183</u>	pagg. 17-22
- art. 8 – riduzione del limite di delegabilità dei mutui	pag. 17
- nuovo patto di stabilità	pagg. 17-18
- art. 31 – patto stabilità per Comuni tra 1000 e 5.000 abitanti	pag 18
- procedura per l’applicazione del patto per Comuni virtuosi e non	pag. 19
- esemplificazione di massima di una tabella di applicazione del patto per Comuni < ai 5.000 abitanti	pagg. 20-21
<u>D.l. 06.12.2011, n. 201 (Monti), convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.” – principali norme di interesse degli enti locali (da documento anci/ifel)</u>	pagg. 22-34
- art.10 – commi 13 septies e 13 octies – riforma della riscossione EE.LL.	pag. 22
- art. 11 – commi 8-9 e 10 – emersione di base imponibile (eliminazione del Consiglio Tributario e partecipazione agli accertamenti con Agenzia Entrate	pag. 22
-art. 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro e contrasto all’uso del contante	pag. 22
-art. 13 – commi 1-14 - anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU)	pagg. 22-26
-tabelline di applicazione dell’MU e delle variazioni di aliquote	pag. 27
- tabella di simulazione del gettito IMU e tagli ai trasferimenti 2012	pag. 28
- art. 13 – commi 14-bis, ter e quater – variazioni catastali immobili rurali	pag. 28
- art. 13 – comma 15 – pubblicazioni delibere regolamentari e tariffarie	pag. 28
- art. 13 – comma 16 – ripristino possibilità di incrementare l’addizionale comunale dall’1.01.2012 con tabella esemplificativa	pagg. 28-29
-art. 13 – commi 18,19 e 19 bis – composizione del FSR e comp.ne IVA	pag. 30



-art. 14 - istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES)	pagg. 30-33
-art. 18 – aumento aliquote IVA con relativa tabellina	pag. 33
-art. 28 – commi 7 e 9 - concorso alla manovra degli enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spese	pag. 33
-art. 8 – comma 11-ter – norma di carattere programmatico per la ridefinizione del patto di stabilità	pag. 34
-art. 31 – comma 2 -liberalizzazioni esercizi commerciali	pag. 34

<u>Decreto Legge Mille proroghe 2012 del 24.12.2011- Norme di interesse degli enti locali- Art.li 24 e 26</u>	pag. 34
---	---------

<u>Alcune proposte/ricieste ANCI (sintesi)</u>	pag. 34
--	---------

<u>Bilancio 2012 - disposizioni diverse precedenti ed attuali - Riepilogo di sintesi</u>	pagg.35-45
--	------------

- differimento termine di approvazione dei bilanci 2012: Decreto Ministero Interno 21 dicembre 2011	pag. 35
- atti propedeutici alla formazione del bilancio	pag. 35
- atti ed allegati diversi	pagg. 35-36
- tariffe, aliquote di imposte, tasse, tributi e regolamenti	pag. 36
- obblighi di pubblicità bilanci	pag. 37
- proventi oneri di urbanizzazione e costi di costruzione ora permessi di costruire	pag. 37
- opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri	pag. 37
- proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree	pag. 37
- applicazione avanzo di amministrazione al bilancio	pagg. 37-38
- tasso Inflazione Programmato – TIP (spese correnti)	pag. 38
- dismissioni Partecipazioni	pag. 38
- trasferimenti erariali (ved. punto successivo sul FSR)	pag. 38
- compartecipazione all'Irpef	pag. 38
- fondo sperimentale di riequilibrio	pag. 38
- imposta di soggiorno	pag. 39
- imposta di scopo	pag. 39
- addizionale all'Irpef	pag. 39
- tosap/cosap	pag. 39
- imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni	pag. 39
- tarsu	pag. 39
- rifiuti prodotti dalle scuole	pag. 40
- cessione di crediti	pag. 40
- riforma del codice della strada	pagg. 40-41
- federalismo patrimoniale	pag. 41
- proventi concessioni cimiteriali	pag. 41
- plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	pag. 41
- spesa di personale	pag. 41
- limiti alle assunzioni di personale	pag. 42
- personale consorzi di comuni	pag. 42
- unioni di comuni	pag. 42
- formazione	pag. 42
- contenimento costi di gestione	pag. 42
- auto blu	pag. 43

- piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pag. 43
- compensazione dei crediti con la P.A. con debiti erariali pag. 43
- gestione associata funzioni fondamentali pagg. 43-44
- comunità montane pagg. 44-45

Armonizzazione dei pubblici bilanci e la nuova contabilità (cenni)  
Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118 e D.P.C.M. 28-12-2011 pagg. 45-47

^^